



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3  
MARCHE CENTRO – MACERATA**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DELL'ENTE SULLE MODIFICHE  
DA APPORTARE AL REGOLAMENTO DEL S.I.I. E AI SUOI ALLEGATI**

**Premessa**

Obiettivo della presente relazione è illustrare in maniera sintetica ed efficace la proposta di revisione del Regolamento del s.i.i., riepilogando le motivazioni alla base delle modifiche proposte e le valutazioni effettuate in merito all'accoglimento o respingimento delle osservazioni pervenute a seguito dell'invio della prima bozza di revisione.

Il percorso di revisione del documento è stato avviato nel 2015, con la richiesta ai gestori (Prot. 758 del 30/07/2015) di contributi e proposte in merito.

Una prima sintesi e valutazione delle osservazioni e proposte di integrazione e modifica pervenute, anche alla luce di un'approfondita analisi della normativa statale e regionale vigente, nonché delle disposizioni emanate dall'AEEGSI, ha condotto all'elaborazione di una bozza di proposta di revisione del Regolamento del s.i.i., trasmessa ai gestori in data 30/12/2016.

La presenza dei gestori del s.i.i. in prima linea nella gestione della prima fase emergenziale conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio a partire dalla seconda metà dell'anno 2016, in alcuni casi con interventi anche al di fuori dello specifico territorio di competenza, non ha consentito agli stessi di dedicare tempo alla revisione del Regolamento entro le tempistiche programmate.

Una intensa fase di consultazioni e confronto diretto, necessario ai fini della condivisione del documento e dell'individuazione delle ulteriori opportune modifiche e integrazioni necessarie, propedeutiche alle successive fasi di consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e approvazione definitiva in sede assembleare, è stata avviata solo a partire dalla primavera 2017, attraverso una serie di incontri convocati dall'AAto 3 e tenutisi presso la sede dell'Ente in data 21/04/2017, 12/05/2017, 26/05/2017, 16/06/2017 e 07/07/2017, con larghissima partecipazione delle Aziende di gestione, eccezion fatta per l'ASSM Spa di Tolentino.

Successivamente, la bozza di proposta di modifica del Regolamento, come aggiornata a seguito del percorso di revisione condiviso con le Aziende di gestione del s.i.i. è stata sottoposta, tramite l'Ufficio Tutela Utente, alla consultazione delle Associazioni costituenti la Consulta dei Consumatori istituita presso l'Ente, cui hanno fatto seguito le osservazioni e proposte riepilogate in una comunicazione dell'ADICONSUM, datata 28/09/2017.

Ai fini dell'opportuno preventivo coinvolgimento e per acquisire eventuali osservazioni e proposte in relazione a procedure che coinvolgono anche loro competenze, la bozza di proposta di modifica del Regolamento del s.i.i. è stata quindi inviata dal sottoscritto anche ai competenti uffici delle Province di Macerata e Ancona e della Regione Marche, ottenendo riscontro solamente dalla Provincia di Macerata (nota del Settore 10 Ambiente, Prot. 27135 del 04/10/2017, acquisita al Prot. AAto 3 n. 1306 del 05/10/2017).



La proposta di modifica del vigente Regolamento del s.i.i. è stata infine sottoposta in bozza (nota Prot. 1336 del 10/10/2017), per la necessaria condivisione e l'opportuno coinvolgimento preventivo, a tutti i Comuni appartenenti all'ATO 3, con richiesta di porre la stessa all'attenzione degli Uffici dell'Area Tecnica (Urbanistica, Edilizia, LL.PP.) per acquisire eventuali ulteriori osservazioni e proposte in relazione, in particolare, a procedure che coinvolgono anche loro competenze, ricevendo riscontro dal Comune di Loreto (nota Prot. 27650 del 25/10/2017, acquisita al Prot. AATO 3 n. 1423 del 26/10/2017).

Sono successivamente state prese nella dovuta considerazione le disposizioni di cui alla recentissima DGR n. 1278 del 30/10/2017, di modifica (completa riscrittura) dell'art. 28 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, relativo alla disciplina delle acque reflue assimilate alle domestiche, per il necessario adeguamento delle norme regolamentari in materia.

Di seguito si riportano, in sintesi, le motivazioni alla base delle principali modifiche proposte, evidenziandone gli aspetti più significativi.

### **1. Modifiche derivanti dall'adeguamento alle NTA del Piano di Tutela delle Acque**

Risalendo il Regolamento del s.i.i., nella versione originale e tuttora vigente, al 2008, alcune disposizioni dello stesso vanno opportunamente aggiornate ed adeguate a quelle, di rango superiore, di cui alle NTA del Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26/01/2010 e successivamente oggetto di modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

In particolare, nell'ambito della revisione del testo del Regolamento del s.i.i., si è tenuto conto delle modifiche delle NTA apportate da:

- DGR n. 1283 del 10/09/2012, in relazione in particolare alle norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche;
- DGR n. 997 del 09/07/2013, in relazione agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura e alla possibilità di concedere deroghe ai relativi valori limite di emissione;
- **DGR n. 1278 del 30/10/2017**, di recente emanazione, in relazione alla completa riscrittura dell'art. 28 "Norme sulle **acque reflue assimilate alle domestiche**", con esclusione degli scarichi di detta tipologia di acque reflue dalla disciplina dell'AUA e assoggettamento al regime della "**comunicazione**", di cui all'art. 18-bis della Legge 241/1990, come introdotto dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

Il recepimento delle disposizioni di cui alle NTA del Piano di Tutela delle Acque si riflettono, in particolare, nelle modifiche dei seguenti articoli:

- **Art. 2 Oggetto del Regolamento**, in relazione agli scarichi, con carico inquinante di almeno 50 abitanti equivalenti, costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, per la previsione di presa in carico da parte del gestore del s.i.i. (art. 26 delle NTA);
- **Art. 3 Definizioni**, in relazione alla definizione di fognatura privata (art. 24 NTA);



- **Art. 7 Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici**, in relazione alla specificazione delle condizioni in base alle quali le reti fognarie delle nuove lottizzazioni devono essere prese in carico da parte del gestore del s.i.i. (art. 26 NTA);
- **Art. 7 bis Indirizzi per il risparmio idrico**, in relazione alle valutazioni circa l'opportunità di realizzare reti duali (art. 69 NTA) e all'obbligo di installare sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica (art. 68 NTA);
- **Art. 7 ter Acque meteoriche**, in relazione alla disciplina relativa alle acque meteoriche di dilavamento, alle acque di lavaggio e alle acque di prima pioggia (artt. 41 e 42 NTA);
- **Art. 38 Obbligo di allaccio alla rete fognaria**, in relazione alle tempistiche e alle procedure da attivare in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente (art. 41 NTA);
- **Art. 39 Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario**, in relazione alle specifiche disposizioni relative all'esecuzione degli allacciamenti fognari (art. 41 NTA);
- **Art. 45 Norme relative alla separazione degli scarichi**, in relazione alle specifiche disposizioni relative alla separazione degli scarichi, di cui all'art. 41 delle NTA;
- **Art. 47 Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali**, in relazione all'opportuno richiamo alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 29, c. 11 delle NTA;
- **Art. 54 Classificazione degli scarichi**, in relazione, in particolare, alla definizione di "Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche" (art. 28 NTA);
- **Art. 55 Ammissibilità degli scarichi**, in relazione alla disciplina delle acque reflue domestiche (artt. 27 e 39 NTA), delle acque reflue assimilate alle domestiche (art. 28 NTA, come novellato dalla DGR 1278/2017) e delle acque reflue industriali (artt. 29 e 30 NTA), oltre che alla delega di cui all'art. 30, c. 11 delle NTA del PTA;
- **Art. 55 bis Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura**, in relazione all'approvazione da parte dell'AAto 3 dei sistemi e degli impianti a servizio degli scarichi costituiti dal miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti, recapitanti al di fuori della pubblica fognatura (art. 27 NTA);
- **Art. 57 Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali**, in relazione alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura e relative deroghe, anche con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 31, c. 3 delle NTA del PTA, per cui le norme relative alla possibilità di adottare valori limite di emissione meno restrittivi che troveranno applicazione solo trascorsi 60 giorni dalla data di trasmissione del Regolamento alla Regione Marche e alle Province di Macerata e di Ancona;
- **Art. 64 Autorizzazione allo scarico**, in relazione all'introduzione dei riferimenti in merito ai criteri di ammissibilità degli scarichi di acque reflue domestiche (art. 27 NTA) e assimilate (art. 28 NTA, come novellato dalla DGR 1278/2017);
- **Art. 65 Adeguamento scarichi esistenti**, in relazione all'introduzione dei riferimenti alle procedure da adottare in caso di inerzia dei soggetti obbligati (art. 41 NTA);



- **Art. 70 Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui**, in relazione all'introduzione dei riferimenti per l'individuazione dei sistemi e impianti di trattamento idonei (art. 27 NTA);
- **Art. 71 Impianti di trattamento**, in relazione all'introduzione della disciplina regionale relativa all'utilizzo degli impianti di depurazione delle acque reflue per lo smaltimento di rifiuti liquidi (art. 49 NTA).

## **2. Modifiche derivanti dall'adeguamento al DPR 59/2013 (AUA)**

Il DPR 59/2013 definisce ed introduce la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Tale autorizzazione, vista anche la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (registro ufficiale uscita prot. 0049801/GAB del 07/11/2013) si applica a tutte le attività di produzione di beni o di servizi per le quali non si applichi l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Aspetto residuale è rappresentato dai casi in cui l'AUA sia sostituita ed integrata nel provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In particolare l'AUA si applica a quelle attività assoggettate al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di alcuni titoli abilitativi, tra i quali le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura (regolamentate dagli articoli 124 e seguenti del D.Lgs.152/2006).

La disciplina relativa all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura viene quindi integrata con quella relativa al procedimento di AUA. Gli aspetti principali che differenziano l'autorizzazione allo scarico dall'AUA sono i seguenti:

- l'autorità competente al rilascio dell'AUA è la Provincia (salvo che la normativa regionale non preveda diversamente);
- il gestore del s.i.i. è chiamato a rilasciare il parere come soggetto competente in materia ambientale (combinato disposto del c.7, art. 124, D.Lgs. n. 152/2006 e c.11, art. 30 delle NTA del PTA, anche alla luce della delega di cui all'art. 55, c. 2 del Regolamento del s.i.i.).

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, tutte le comunicazioni sono gestite attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e non più tramite contatto diretto con il gestore del s.i.i..

Altro aspetto importante è la durata: mentre l'autorizzazione allo scarico ha durata di 4 anni, l'AUA ha una durata di 15 anni. La stessa però è oggetto di nuova valutazione e nuovo rilascio in occasione di modifiche sostanziali.

Il recepimento delle disposizioni di cui alla disciplina in questione si riflettono, in particolare, nelle modifiche dei seguenti articoli:

- **Art. 3 Definizioni**, in relazione all'introduzione, al comma 1, lettera f) del riferimento all'AUA e al DPR 59/2013;
- **Art. 55 Ammissibilità degli scarichi**, in relazione ai casi residuali di applicabilità della disciplina dell'AUA alle acque reflue assimilate alle domestiche.

Sono stati inoltre aggiornati gli ulteriori richiami e in generale tutti i riferimenti, oltre che alla disciplina di AUA, a tutti i procedimenti unici richiamati all'art. 3, c. 1, lett. f) del Regolamento.



## 2. Modifiche derivanti dall'adeguamento alle Deliberazioni AEEGSI

In relazione alle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione sovraordinata, rappresentata dall'AEEGSI, sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 5 Principi fondamentali di erogazione del servizio**, in relazione all'introduzione generale delle disposizioni emanate e degli adempimenti imposti dall'Autorità;
- **Art. 9 Tipologia di fornitura**, in relazione alla necessaria applicazione del TICSII (Del. AEEGSI n. 665/2017/R/idr, del 28/09/2017) nell'individuazione delle tipologie contrattuali e dei profili tariffari;
- **Art. 14 Deposito Cauzionale**, in relazione all'introduzione del deposito cauzionale in luogo dell'anticipo sui consumi, in recepimento delle Dell. AEEGSI n. 86/2013/R/idr, del 28/02/2013 e n. 643/2013/R/idr, del 27/12/2013;
- **Art. 17 Voltura di utenza**, in relazione al necessario adeguamento alle disposizioni di cui alla RQSII (Del. AEEGSI n. 655/2015/R/idr);
- **Art. 18 Subentro nel contratto di fornitura**, in relazione al necessario adeguamento alle disposizioni di cui alla RQSII;
- **Art. 48 Determinazione delle tariffe e loro articolazione**, in relazione all'introduzione del riferimento generale all'approvazione degli aggiornamenti tariffari da parte dell'AEEGSI e delle disposizioni del TICSII in merito alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione per le acque reflue industriali e alla predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti;
- **Art. 48 bis Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio**, in relazione alle modalità di adeguamento del Tariffario allegato al Regolamento in conseguenza degli aggiornamenti tariffari approvati dall'AEEGSI;
- **Art. 49 Criteri di fatturazione dei consumi**, in relazione all'adeguamento della periodicità di fatturazione, secondo quanto stabilita dalla RQSII e delle modalità di rilevazione dei consumi, in applicazione del TIMSII (Del. AEEGSI n. 218/2016/R/idr);
- **Art. 51 Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione**, in relazione all'introduzione di una quota fissa per singola attività del s.i.i., quindi anche per fognatura e depurazione, in linea con le disposizioni del TICSII;
- **Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura**, in relazione alle modalità di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, secondo le disposizioni del TIMSII.;
- **Art. 79 Clausola risolutiva espressa**, in relazione all'introduzione della fattispecie delle utenze non disalimentabili (TICSII);

## 3. Modifiche derivanti da richieste dei gestori e dal confronto tra gli stessi e l'AATO 3

Si ritengono opportune alcune modifiche al testo, derivanti da esigenze di maggior chiarezza interpretativa o definizione di procedure e competenze, sulla base di considerazioni derivanti dall'attività di gestione del s.i.i. e del rapporto con l'utenza.

Le principali modifiche riguardano, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento**, in relazione alla validità del Regolamento su tutto il territorio dell'ATO 3;



- **Art. 3 Definizioni**, in relazione alla definizione di allacciamento e alla sostituzione della dicitura “...di proprietà esclusiva...” con quella, più attinente, di “...di competenza esclusiva...”;
- **Art. 4 Attività del gestore**, in relazione alla sostituzione della dicitura “Piano degli interventi”, con quella più propria, di “Programma degli interventi” e al richiamo alla delega al gestore, di cui all’art. 10 bis della Convenzione di gestione, in merito all’esercizio dei poteri espropriativi e allo svolgimento delle relative procedure, in applicazione dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006
- **Art. 7 Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici**, in relazione all’aggiornamento della denominazione dell’EGA, da Autorità ad Assemblea di Ambito, oltre che ad alcune precisazioni in merito all’entità degli insediamenti per i quali si prevede la convocazione di apposita Conferenza di Servizi per le valutazioni circa la necessità di lavori di estendimento, adeguamento e potenziamento degli impianti e la ripartizione delle relative spese; introdotto inoltre l’obbligo di osservare opportune garanzie nelle convezioni urbanistiche, a tutela della corretta gestione del s.i.i.;
- **Art. 9 Tipologie di fornitura**, in relazione all’articolazione tariffaria per gli usi diversi, con riferimento alla Delibera CA AATO 3 n. 1/2010 e alle dovute precisazioni in merito alla definizione di “usi temporanei”;
- **Art. 20 Trasformazione d’uso**, in relazione alle penalizzazioni da impartire in caso di prelievi con destinazione d’uso diversa da quella dichiarata contrattualmente;
- **Art. 23 Reti pubbliche di distribuzione ed allacci**, in relazione alla necessità di una più circostanziata definizione dei casi in cui trova applicazione la procedura di estendimento della rete di distribuzione a servizio di case sparse, con contributo a carico degli utenti;
- **Art. 25 bis Allacci uso antincendio**, in relazione alla necessità di introdurre alcune specifiche, inerenti i controlli periodici e con riferimento ai casi di impianti esistenti e privi di apparecchi di misura;
- **Art. 26 Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche**, in relazione all’introduzione dell’opportuno riferimento al caso delle utenze raggruppate, disciplinate dall’art. 50, e della facoltà del gestore di ricondurre alla relativa disciplina i casi in cui si riscontrino situazioni difformi;
- **Art. 27 Apparecchi di misura**, in relazione ad opportune specifiche tecniche;
- **Art. 28 Custodia degli apparecchi di misura**, in relazione all’introduzione di un esplicito riferimento alla c.d. responsabilità extra contrattuale, di cui all’art. 2043 Codice Civile, nei casi in cui, in assenza di contratto di somministrazione, il proprietario sia da ritenere responsabile della buona conservazione delle apparecchiature di misura installate dal gestore, oltre che ad alcune precisazioni in merito alle modalità di sostituzione dei contatori, a garanzia della possibilità, per l’utente, di effettuare le opportune verifiche;
- **Art. 29 Spostamento del contatore e modifica degli allacci**, in relazione alla facoltà del gestore di disporre lo spostamento dell’apparecchio di misura e imporre il conseguente adeguamento degli impianti interni, specificando le casistiche occorrenti, oltre che alla specifica, con maggior dettaglio, dei casi in cui il gestore può disporre l’adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 27, in merito al posizionamento dell’apparecchio di misura in prossimità del confine di proprietà;





- **Art. 30 Manutenzione dell'allaccio di acquedotto**, in relazione alla previsione di porre a carico dell'utente gli oneri di scavo, rinterro e ripristino, nonché gli eventuali lavori edili necessari, nel caso in cui gli allacci siano posati su aree o strade private, ovvero le derivazioni interessino edifici privati;
- **Art. 34 Pozzi emungimento idrico ad uso privato**, in relazione all'opportunità di precisare alcune disposizioni inerenti le possibili interferenze di tali impianti di approvvigionamento con gli impianti interni alimentati dall'acquedotto pubblico;
- **Art. 36 Verifica degli apparecchi di misura**, in relazione all'introduzione degli opportuni riferimenti al Regolamento di cui al D.M. n. 155/2013 (Direttiva MID) e alle modalità di verifica del contatore su richiesta dell'utente;
- **Art. 39 Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario**, in relazione all'elencazione della ulteriore casistica, oltre che nei casi di nuovo allacciamento, in cui si rende necessaria la richiesta di "Parere preventivo sullo schema fognario";
- **Art. 41 Impianti interni di acquedotto**, in relazione all'opportuno inserimento del comma 6, inerente la specifica ed esclusiva competenza dei proprietari sulle opere a monte dell'allacciamento fognario;
- **Art. 42 Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche**, in relazione ad una opportuna specifica, di maggior dettaglio, circa il punto di confine tra gli impianti di competenza del gestore e quelli privati, di competenza dell'utente;
- **Art. 43 Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico**, in relazione alla precisazione circa la necessità di un nuovo "Parere preventivo sullo schema fognario" nei casi specificati;
- **Art. 49 Criteri di fatturazione dei consumi**, in relazione all'opportunità di inserire una soglia minima di consumo al di sopra del quale il gestore deve attivarsi per effettuare i necessari controlli circa la congruità del consumo rilevato;
- **Art. 50 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate**, in relazione alla necessità di adeguare l'articolato alle disposizioni di cui alla Delibera CA Aato 3 n. 17 del 11.05.2011;
- **Art. 51 Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione**, in relazione alle modalità di determinazione dei volumi da fatturare, nei casi specificati, e all'introduzione dell'opportuno riferimento alla L. 13/2009 e al D.M. del MATTM del 30.09.2009 (componente vincolata della tariffa), oltre che alle modalità di calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia, in assenza di misuratore di portata, nel caso di scarichi in fognatura di tale esclusiva tipologia di acque;
- **Art. 55 Ammissibilità degli scarichi**, in relazione all'attuazione della delega prevista dall'art. 30, c. 11 delle NTA del PTA, per cui è il gestore del s.i.i. ad intervenire nei procedimenti unici di cui all'art. 3, lett. f) del Regolamento, quale soggetto competente in materia ambientale;
- **Art. 55 bis Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura**, in relazione alle modalità di attuazione delle previsioni di cui all'art. 27, c. 8 delle NTA del PTA, con riferimento all'approvazione da parte dell'Aato 3 dei sistemi e degli impianti a servizio degli scarichi costituiti dal miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti, recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, che esulano dalla gestione del s.i.i.;



- **Art. 59 Scarichi di sostanze pericolose**, in relazione alla possibilità di imporre specifiche prescrizioni tecniche negli atti autorizzativi relativi a detti scarichi;
- **Art. 63 Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni**, in relazione all'aggiunta del riferimento all'art. 41 delle NTA del PTA;
- **Art. 67 Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico**, in relazione all'introduzione del riferimento alle norme del D.Lgs. 152/2006, in merito alla necessità di rinnovo esplicito dell'autorizzazione nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose;
- **Art. 78 Sospensione della somministrazione e penalità**, in relazione all'introduzione, nella casistica elencata, della fattispecie di mancato adempimento alle disposizioni di cui al DM 37/2008;
- **Art. 80 Norme transitorie**, in relazione all'introduzione del riferimento al percorso per la realizzazione del gestore unico di Ambito;
- **Art. 80 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento**, in relazione alla opportuna ulteriore specificazione dei casi in cui si rende necessario l'adeguamento della posizione dei contatori d'utenza e delle modalità operative alle quali il gestore è tenuto ad attenersi;
- **Art. 81 Adeguamento dei contratti esistenti**, soppresso per sopravvenute disposizioni di ordine superiore (Delibere AEEGSI in materia);
- **Art. 83 Approvazione ed entrata in vigore**, in relazione all'introduzione del riferimento alle eventuali ulteriori, successive, disposizioni emanate dall'AEEGSI;
- **Art. 83 bis Deroghe**, soppresso per sopravvenute disposizioni di ordine superiore (Delibere AEEGSI in materia).

#### **4. Modifiche derivanti dal recepimento di Osservazioni formulate da ADICONSUM**

L'ADICONSUM, in rappresentanza delle Associazioni costituenti Consulta dei Consumatori, ha formulato delle osservazioni e proposte di modifica con riguardo in particolare a:

##### *1. necessità di adeguamento della Carta del s.i.i.*

Le disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/idr (RQSII) sono state recepite per quanto attiene agli articoli del Regolamento del s.i.i., oggetto di revisione, mentre l'adeguamento della Carta del s.i.i. è da intendersi rinviato ad un momento successivo. Le disposizioni di cui alla RQSII si devono intendere in ogni caso vigenti, fatte salve le deroghe concesse per le gestioni operanti all'interno del "Cratere del terremoto del Centro Italia 2016", per le quali troveranno comunque applicazione a partire da gennaio 2018.

Espliciti richiami alla disciplina di cui alla RQSII sono stati inseriti nei seguenti articoli:

- **Art. 17 Voltura di utenza** (c. 3)
- **Art. 18 Subentro nella fornitura** (c. 2)

##### *2. modalità di presentazione delle richieste di voltura di utenza*

Sulla base delle osservazioni formulate sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:





- **Art. 17 Voltura di utenza**, in relazione all'introduzione dell'esplicito riferimento all'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rinviando per gli ulteriori aspetti di dettaglio alla disciplina dettata dalla RQSII e ad eventuali successivi aggiornamenti della Carta del s.i.i..

*3. meccanismi di agevolazione per le utenze in condizioni di disagio economico*

In relazione alla predisposizione di un meccanismo di agevolazione, da prevedere ai sensi della normativa vigente in materia, si rimanda alle disposizioni del TICSII, esplicitamente richiamate nei seguenti articoli:

- **Art. 48 Determinazione delle tariffe e loro articolazione** (c. 6).

*4. coinvolgimento della Consulta dei Consumatori in relazione alla gestione del c.d. "Fondo di garanzia" per perdite occulte*

Pur riconoscendo la pertinenza delle osservazioni formulate, in merito al necessario coinvolgimento della Consulta dei Consumatori, di cui si dovrà conto nelle opportune sedi, non si rilevano necessità di modifiche da apportare nell'articolato del Regolamento.

Al fine di non appesantire le attività di gestione del Fondo si propone di modificare l'art. 9 del Regolamento del Fondo stesso (Allegato N al Regolamento del s.i.i.) con previsione di convocazione delle Associazioni componenti la Consulta dei Consumatori "periodicamente" anziché "ogni anno".

*5. restituzione del deposito cauzionale all'attivazione della domiciliazione bancaria*

Sulla base delle osservazioni formulate sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 14 Deposito cauzionale**, in relazione all'introduzione della esplicita previsione di restituzione del deposito cauzionale all'attivazione della domiciliazione bancaria (c. 5).

*6. necessità di specificare la frequenza di rilevazione dei consumi*

Sulla base delle osservazioni formulate sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 49 Criteri di fatturazione dei consumi**, in relazione all'introduzione della esplicita indicazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura da parte del gestore, in funzione dei consumi medi annui, come stabilito dal TIMSII.

*7. penale a carico dell'utenza, in caso di reiterata mancata comunicazione dei consumi, ritenuta irragionevole;*

Non si concorda circa l'irragionevolezza della penale prevista, che non si ritiene affatto in contrasto con le modalità di addebito dei consumi stimati. La previsione di una penalità, relegata peraltro ai casi residuali di contatori d'utenza posizionati in luogo non accessibile al gestore, che tendenzialmente dovrebbero sempre più ridursi, fino a scomparire del tutto, ha come obiettivo quello di una maggiore sensibilizzazione dell'utenza circa la necessità e l'importanza di controlli periodici del contatore, al fine di verificare la congruità dei consumi rilevati ed evitare o comunque scongiurare il



perdurare di perdite dalle tubazioni, che possono comportare anche l'insorgenza di situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e danni patrimoniali. Non si rilevano necessità di modifiche da apportare nell'articolato del Regolamento.

*8. necessità di fornire adeguata informazione all'utente in merito alla corretta custodia del contatore;*

Sulla base delle osservazioni formulate sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 28 Custodia degli apparecchi di misura**, in relazione all'introduzione dell'obbligo, per il gestore, di fornire agli utenti *"adeguata informazione circa la corretta conservazione di tali apparecchi, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare per la loro protezione dalle basse temperature e dal gelo"* (c. 1).

*9. necessità di circostanziare le fattispecie in cui il gestore ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore*

- **Art. 29 Spostamento del contatore e modifica degli allacci**, in relazione all'introduzione della necessità che il gestore adduca adeguate motivazioni, da specificare di volta in volta, nell'ambito della casistica delineata, a giustificazione dell'esercizio della facoltà di imporre lo spostamento del contatore.

*10. implementazione del sistema di tutela dei diritti dei consumatori e promozione dello strumento della conciliazione extragiudiziale.*

Nelle more dell'applicazione delle disposizioni che l'AEEGSI emanerà, facendo seguito al procedimento avviato con la deliberazione n. 622/2017/E/idr, l'AAto 3 ha attivato il Servizio di conciliazione presso le Camere di Commercio, ai sensi della Convenzione stipulata con la Camera di Commercio di Macerata.

Non si rilevano necessità di modifiche da apportare nell'articolato del Regolamento.

## **5. Modifiche derivanti dal recepimento di Osservazioni della Provincia di Macerata**

La Provincia di Macerata ha svolto un ruolo decisivo nella redazione delle proposte di modifica del Regolamento, fornendo sia un supporto metodologico che un contributo in termini di contenuti specifici, in particolare riguardo la segnalazione delle novità in corso di introduzione da parte della Regione Marche, in relazione alla disciplina delle acque reflue assimilate alle domestiche.

Sulla base del contributo fornito e delle osservazioni formulate sono stati modificati, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 3 Definizioni**, in relazione all'introduzione delle definizioni di *"procedimenti unici"* e di *"sostanze pericolose, sostanze prioritarie e sostanze prioritarie pericolose"*, poi richiamate nel resto dell'articolato;

- **Art. 4 Attività del gestore**, in relazione all'introduzione dei richiami agli obblighi del gestore in termini di trasparenza e accesso alle informazioni ambientali, come stabiliti dalla normativa vigente in materia;

- **Art. 7 ter Acque meteoriche**, in relazione ad una più chiara formulazione dei commi 3 e 3 bis;



- **Art. 38 Obbligo di allaccio alla rete fognaria**, in relazione ad una più corretta formulazione del comma 2 bis;
- **Art. 40 Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento**, in relazione alla necessità di riformulare il comma 2, anche alla luce delle novità introdotte dalla DGR 1278/2017 sulle acque reflue assimilate alle domestiche;
- **Art. 45 Norme relative alla separazione degli scarichi**, in relazione ad un più efficace richiamo alle disposizioni relative alla separazione degli scarichi, dettate dall'art. 41 delle NTA del PTA;
- **Art. 47 Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali**, in relazione all'opportuna riscrittura dei commi 3 e 4, a garanzia di maggior chiarezza e del corretto riferimento alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 29, c. 11 delle NTA;
- **Art. 51 Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione**, in relazione ad una più chiara formulazione del comma 12, relativo al caso di scarichi in fognatura esclusivamente di acque meteoriche di prima pioggia, come definite dall'art. 42, c.1 delle NTA del PTA;
- **Art. 54 Classificazione degli scarichi**, in relazione ad una più corretta definizione di "acque di prima pioggia", con riferimento all'art. 42, c.1 delle NTA del PTA;
- **Art. 55 Ammissibilità degli scarichi**, in relazione all'introduzione del riferimento all'art. 39, c. 6 delle NTA del PTA, in relazione ai limiti consentiti di copertura dei Carico Generato dell'agglomerato attraverso sistemi individuali appropriati di trattamento (IAS) e all'aggiornamento della disciplina in questione anche alla luce della DGR 1278/2017;
- **Art. 57 Disposizioni speciali per acque reflue industriali**, in relazione ad una necessaria riscrittura, in maniera più chiara ed organica della disciplina, anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 31, c. 3 delle NTA del PTA;
- **Art. 62 Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura**, in relazione all'aggiornamento dei riferimenti ai titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente e alla disciplina applicabile alle acque reflue domestiche e assimilabili;
- **Art. 64 Autorizzazione allo scarico**, in relazione alla necessità di aggiornamento della disciplina in questione anche in relazione alle disposizioni di cui alla DGR 1278/2017;
- **Art. 66 Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico**, in relazione all'aggiornamento dei riferimenti ai titoli abilitativi e ai procedimenti unici previsti dalla normativa vigente;
- **Art. 71 Impianti di trattamento**, in relazione all'uso di una terminologia più appropriata e all'introduzione dei corretti riferimenti alla normativa regionale vigente, di cui all'art. 49 delle NTA del PTA;
- **Art. 72 Accertamenti e controlli**, in relazione all'introduzione dei corretti riferimenti alla normativa vigente in materia;
- **Art. 73 Controlli sugli scarichi**, in relazione all'adeguamento dei riferimenti alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006);
- **Art. 76 Sanzioni penali**, in relazione all'aggiornamento dei riferimenti alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006);



## 6. Modifiche derivanti dal recepimento di Osservazioni del Comune di Loreto

Sulla base delle osservazioni pervenute dal Comune di Loreto, che lamenta un'ipotetica incongruenza tra le disposizioni del comma 7 dell'art. 7 e i commi 4 e 5 dell'art. 55 bis del Regolamento, è stato modificato il seguente articolo:

- **Art. 55 bis Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura** (c. 5), nel senso di chiarire che il passaggio delle opere dal privato (Lottizzante) al gestore deve necessariamente passare attraverso la cessione al Comune, secondo quanto disciplinato dalla Convenzione tra lo stesso e il privato.

## 7. Modifiche agli allegati al Regolamento

Pur considerando opportuno rinviare la modifica del *“Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio”*, allegato al Regolamento, alla prossima revisione tariffaria infra-periodo, contestualmente alla predisposizione della *tariffa unica d'ambito* e della nuova articolazione tariffaria, in recepimento delle disposizioni del TICS, si ritiene opportuno l'inserimento, in tutte le sezioni del *“TARIFFARIO SERVIZIO ACQUEDOTTO”* e quindi per tutti i Comuni dell'ATO 3, alla fine del paragrafo 1) *Contributi per il servizio di acquedotto*, la seguente dicitura:

*“Negli allacci antincendio, si considera la seguente equivalenza convenzionale:  
1 bocca UNI 45 = 9 sprinkler o 3 naspi”*

Va inoltre aggiornato l'elenco dei Comuni, a seguito delle modifiche intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l'incorporazione del Comune di Acquacarina nel Comune di Fiastra e l'istituzione, mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, del Comune di Valfornace. L'aggiornamento riguarda anche il raggruppamento dei Comuni nelle diverse sezioni tariffario in questione, tenuto conto della variazione del perimetro di servizio dell'APM Spa, che ha assunto la gestione del s.i.i. anche nel Comune di Apiro.

Gli aggiornamenti di cui sopra si riflettono anche nel *“TARIFFARIO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE”*, al paragrafo 5, Tab.5.3 e 5.5.

Si rendono infine necessarie alcune modifiche immediate agli ulteriori Allegati al Regolamento, come di seguito riepilogato:

- **Allegato E, VALORI LIMITE DI ACCETTABILITA' DELLE ACQUE DI SCARICO**, da eliminare assumendo quale riferimento esclusivo quello alla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

- **Allegato M, MODULO DI RICHIESTA D'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**, da eliminare per sopraggiunte disposizioni normative in materia

- **Allegato N, REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATI MA NON UTILIZZATI, IN SEGUITO A DISPERSIONI**, da aggiornare ed adeguare, in particolare, per quanto riguarda i seguenti articoli:



- **Art. 5 Gestione del Fondo e Comitato di gestione**, in relazione alla sostituzione, al termine del comma 4., lett. c), delle parole *“Consiglio di Amministrazione dell’AATO”* con le parole *“Presidente dell’Aato 3, con apposito Decreto”*;

- **Art. 6 Domanda per l’intervento del Fondo: condizioni e istruttoria**, in relazione alla sostituzione, al termine del comma 1., delle parole *“entro la scadenza della successiva bolletta emessa a conguaglio, e comunque non oltre 12 mesi dall’emissione della fattura contestata”* con le parole *“entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata”*;

- **Art. 7 Importo da addebitare e quantificazione del contributo**, in relazione alla sostituzione, al termine del comma 2., lett. a), delle parole *“corrispondente al costo unitario medio all’utenza del servizio acquedotto, determinato anno per anno e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AATO”* con le parole *“determinata dall’Aato 3 in sede di predisposizione tariffaria, con riferimento all’art. 35 dell’Allegato A alla Determinazione AEEGSI 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr (MTI-2)”* e, al comma 4, delle parole *“Consiglio di Amministrazione dell’AATO”* con le parole *“Presidente dell’Aato 3, con apposito Decreto”*;

- **Art. 9 Controllo**, in relazione alla sostituzione, al termine del comma 2, del periodo *“ogni anno l’AATO ed i gestori convocano in apposita sessione le Associazioni dei consumatori componenti la Consulta dei Consumatori istituita dall’Autorità di Ambito”* con *“l’Aato 3 ed i gestori convocano periodicamente in apposita sessione le componenti la Consulta dei Consumatori istituita dall’Aato stessa”*;

- **Art. 10 Controversie circa la gestione del Fondo**, in relazione alla sostituzione, alla fine del comma 1, delle parole *“l’Autorità d’Ambito”* con *“presso il Servizio di conciliazione delle Camere di Commercio, ai sensi della Convenzione fra la Camera di Commercio di Macerata e l’Aato 3”* e l’eliminazione, al comma 2 delle parole *“presso l’Autorità di Ambito”*;

Per le ulteriori modifiche e correzioni al testo, di minor conto, si rimanda all’Allegato 1 DOCUMENTO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, in cui si riportano, per quanto riguarda l’articolato del Regolamento (Documento principale) il testo vigente, le modifiche proposte e i riferimenti alla base della proposta di modifica e, per quanto riguarda gli Allegati (Appendice) vengono segnalate, seguendo lo stesso schema, le variazioni proposte.

Macerata, 23 aprile 2018

Il Resp. del Servizio Tecnico  
Ing. Daniele Nardi